

SINTESI DELLA GUIDA (2007) DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE : “LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO”

NOTA IMPORTANTE: la guida si riferisce alle agevolazioni fiscali previste dalla legge finanziaria del 2007 e non è stata ancora aggiornata con quanto previsto dalla finanziaria 2008 per quanto riguarda, ad esempio, la estensione dei benefici agli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza**.

Tuttavia poiché le modifiche introdotte dalla finanziaria 2008 si riferiscono all'impianto normativo della legge finanziaria 2007, molte delle disposizioni presenti nella guida 2007 sono valide anche per il 2008.

In ogni caso, **a titolo puramente indicativo**, abbiamo inserito, in rosso e limitatamente agli interventi sugli impianti termici esistenti, le possibili varianti a seguito di quanto previsto dalla finanziaria 2008.

INTRODUZIONE

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto importanti agevolazioni fiscali a favore dei contribuenti che sostengono spese per tale scopo.

La legge finanziaria 2008 ha prorogato le agevolazioni fino al 2010 e ha introdotto alcune varianti come la estensione delle agevolazioni **alle pompe di calore ad alta efficienza** per le sostituzioni sugli impianti termici esistenti – vedere più avanti dettagli .

IN COSA CONSISTE

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti, **che nel caso nostro riguardano:**

- **la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.**

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti **su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti**,

In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio (**nel caso nostro**) :

- **essere già dotati di impianto di riscaldamento**, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento,

GLI INTERVENTI INTERESSATI ALL'AGEVOLAZIONE

Con il decreto attuativo del 19 febbraio 2007 sono stati ben individuati gli interventi per i quali trova applicazione l'agevolazione fiscale. (**un nuovo decreto integrerà con quanto previsto dalla finanziaria 2008**).

Per quanto ci riguarda, si tratta delle seguenti tipologie di interventi:

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di **30.000 euro**.

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale **si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti dotati di caldaie a condensazione o **di pompa di calore ad alta efficienza** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

SPESE DETRAIBILI

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i **costi per i lavori edili** connessi con l'intervento di risparmio energetico, che quelli per le **prestazioni professionali**, necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.

Nel caso di nostro interesse le spese detraibili sono:

➤ **interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda** attraverso:

○ fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di **impianti solari termici** organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

○ smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione **o pompe di calore ad alta efficienza**.

Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA

Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal beneficio è necessario acquisire i seguenti documenti:

➤ **l'asseverazione** che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste.

➤ **l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Tale certificazione contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) o dalle Regioni. **(vedere Regione Lombardia)**

In assenza delle citate procedure, dopo l'esecuzione dei lavori può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica" in sostituzione di quello di "certificazione energetica". Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell'allegato A del decreto attuativo (vedi appendice) ed asseverato da un tecnico abilitato.

Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti (articolo 5, commi 3 e 4 del decreto 19 febbraio 2007), con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B del decreto attuativo (vedi appendice);

➤ **la scheda informativa relativa agli interventi realizzati**, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo (vedi appendice). La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

CONTENUTO DELL'ASSEVERAZIONE

Il decreto che stabilirà i livelli di efficienza per le pompe di calore, oppure una successiva circolare, dovrebbe integrare anche questa parte per considerare le pompe di calore; in ogni caso in rosso abbiamo ipotizzato la possibile integrazione

INTERVENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

1. L'asseverazione deve specificare che:

a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

a bis – oppure sono state installate pompe di calore ad alta efficienza (il decreto dovrà definire i valori di COP)

b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

(gli impianti con pompa di calore dovrebbero avere temperature medie inferiori a 45° C; quindi non verrebbe richiesta la valvola termostatica su ogni radiatore)

2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, l'asseverazione deve recare le seguenti ulteriori specificazioni: **(non dovrebbe riguardare le pompe di calore)**

a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;

c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

(è probabile che questa semplificazione per impianti sotto i 100 kW sia estesa anche alle pompe di calore)

Milano 25 marzo 2008